

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. – D.D. n. 633-25498 del 13/9/2016 di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Sant'Antonino di Susa mediante derivazione d'acqua dal T. Dora Riparia, assentita a Sorgenia Hydro Power srl.

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 633-25498 del 13/9/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

- 1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi del 15/6/2016 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;
- 2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a Sorgenia Hydro Power srl con sede legale in Milano – Via Viviani n. 12, C.F./P.IVA 01907990012, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 14/9/2012 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Sant'Antonino di Susa, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto rappresentato al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nel giudizio di compatibilità ambientale e nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare l'impianto idroelettrico viene esercito a mezzo di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia in Comune di S. Antonino di Susa e Borgone di Susa in misura di 17.000 litri/s massimi e 13.780 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 2,35 la potenza nominale media di kW 317 in un nuovo impianto idroelettrico da realizzare in Comune di S. Antonino di Susa, con restituzione nel Fiume Dora Riparia sempre in Comune di S. Antonino di Susa;
- 3) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:
(... omissis ...)
una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;
- 4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;
- 5) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto idroelettrico potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;
- 6) di stabilire che, fatte salve tutte le prescrizioni seguenti e quelle riportate nella premessa del presente provvedimento, da intendersi vincolanti ai fini della sua efficacia, la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:
 - autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904 e s.m.i. e parere di compatibilità con il PAI;
 - parere di compatibilità con la viabilità provinciale ex D.Lgs.n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992;
 - nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i., comprensivo della verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica;
 - parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;

Prima dell'avvio dei lavori Sorgenia Hydro Power srl è tenuta a:

- presentare ad AIPo ed all'Area Lavori Pubblici il progetto esecutivo dell'intervento, al fine di verificare il recepimento delle rispettive prescrizioni;
- acquisire da parte dell'Area Lavori Pubblici la concessione per l'interferenza dell'intervento con la viabilità provinciale, il nuovo accesso e l'occupazione di cantiere, ai sensi del D.Lgs.n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992; restano ferme le prescrizioni riportate nel parere favorevole di massima alla realizzazione dell'impianto espresse con le note citate in premessa ed allegate al presente provvedimento, ed alla cui ottemperanza è vincolata la sua efficacia ;
- dare comunicazione alla Soprintendenza Archeologia dell'inizio dei lavori di scavo, con congruo preavviso, e del calendario previsto, allo scopo di consentire verifiche in corso d'opera;
- stipulare, almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori e con le modalità già indicate nella nota di questo Servizio in data 11/7/2016 prot. n. 84973, la garanzia finanziaria a favore di questa Amministrazione per assicurare gli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della concessione di derivazione d'acqua; detta garanzia dovrà essere sottoposta al Servizio Risorse Idriche e da questo sottoscritta per accettazione prima dell'inizio dei lavori;
- sottoscrivere con il Comune di S. Antonino di Susa l'aggiornamento della Convenzione già stipulata in data 10/6/2013, secondo la lettera di intenti inviata al Comune medesimo in data 14/6/2016; il rispetto di tale Convenzione è condizione vincolante di efficacia del presente provvedimento;
- acquisire da parte della Regione Piemonte Settore Tecnico il nulla osta alla realizzazione della linea elettrica ex T.U. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i. e L.R. 23/84;

Nel corso dei lavori Sorgenia Hydro Power srl dovrà altresì rispettare le prescrizioni, allegate al presente provvedimento, formulate da parte di Smat SpA in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato; ove nel corso dei lavori risultassero interferenze con altri e diversi sottoservizi Sorgenia Hydro Power srl è tenuta a darne comunicazione al relativo gestore e ad attenersi alle prescrizioni esecutive/operative che da questo potranno venire formulate;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

- 7) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- 8) di stabilire che Sorgenia Hydro Power srl, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 3); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia da stipulare a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua; inoltre, qualora nel corso della durata della concessione di derivazione d'acqua afferente l'impianto idroelettrico, venisse meno, in capo al Fidejussore, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari Finanziari, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.e i. della Banca d'Italia, Sorgenia Hydro Power srl dovrà obbligatoriamente presentare una nuova fidejussione, alle stesse condizioni della precedente sottoscritta, avvalendosi di intermediari sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale (banche, imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e abilitate

ad esercitare il ramo cauzione, intermediari finanziari iscritti nel succitato elenco), pena la perdita di efficacia del presente provvedimento;

9) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad e-Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad e-Distribuzione SpA con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

10) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

11) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 3) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, relazionando in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori ed in ogni caso provvedendo alla sostituzione delle fallanze nel primo anno dopo l'impianto, al fine di garantire un idoneo risultato;

12) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri indicati in premessa, in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni tre dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

13) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente

Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

- 14)** di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi, oltre che a e-Distribuzione SpA e ai gestori di pubblici servizi;
- 15)** di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"